



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA SPEZIA

ORDINANZA N. 46/2025

Determinazione tariffe del servizio di rimorchio nel porto della Spezia – aggiornamento annuale.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto della Spezia:

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Legge gennaio 1994, n. 84 concernente il “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 della Dir. Generale per la vigilanza sulle autorità portuali 2^a Div. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Linee guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm. e ii.”
- VISTO** il proprio Decreto n. 05 in data 22 marzo 2019 con il quale, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria, è stato limitato a n. 1 (uno) il numero dei prestatori del servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 inerente alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali” di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Circolare n. Dem3/1589 in data 17 giugno 2003 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione marittima ed interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sue successive modifiche e integrazioni inerente ai “Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale”;
- VISTO** l’atto di concessione stipulato in data 28 ottobre 2022 al n. 04/22 del Registro degli atti e al n. 07/22 Repertorio degli atti e registrato dall’Agenzia Entrate della Spezia in data 28 novembre 2022 n. 328 – serie 1 - unitamente al relativo “Allegato A”, con il quale la Capitaneria di porto della Spezia ha concesso alla “Rimorchiatori Riuniti Spezzini – Imprese Marittime e Salvataggi S.r.l.” l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia per la durata di anni 15 (quindici);

VISTO	il Decreto del 28 novembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, inviato con nota prot. n. 37313 in data 29 novembre 2022, con il quale è stato approvato il “Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia” sopra richiamato;
VISTO	il Decreto n. 415 in data 22 dicembre 2022 con il quale il Direttore marittimo della Liguria ha approvato l'atto di concessione per il servizio di rimorchio portuale alle navi nel porto e nella rada della Spezia con durata 15 (quindici) anni, registrato in data 24 gennaio 2023 al n. 3 da parte della Corte dei Conti – Sezione di controllo Liguria;
VISTA	la nota prot. n. 48635 in data 28 dicembre 2022 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova ha comunicato alla Direzione marittima della Liguria il superamento del riscontro preventivo amministrativo contabile, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 al numero 95 in data 27 dicembre 2022;
VISTA	la propria Ordinanza n. 28/2024, in data 29 febbraio 2024, con la quale sono state approvate le prime determinazioni delle tariffe relative al servizio di rimorchio nel porto e nella rada della Spezia;
VISTA	la Circolare prot. n. 17566 del 8 giugno 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, recante “Determinazione delle tariffe per il servizio di rimorchio Circolare n. 11 del 19 marzo 2019”;
VISTA	la circolare prot. n. M-TRA/PORTI/1756 in data 08.02.2012 della Direzione Generale per i Porti relativa all'intesa tra Autorità marittima e dell'allora Autorità Portuale, prevista dall'art.14, comma 1 ter, della Legge 84/94 e ss. mm. e ii., per quanto concerne la disciplina e l'organizzazione dei servizi tecnico-nautici;
VISTO	il proprio foglio prot. n. 9533 in data 26 febbraio 2025 con cui è stata richiesta all'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale l'intesa in merito al primo aggiornamento delle tariffe in parola;
VISTO	il foglio prot. n. 8524 del 11 marzo 2025 con il quale l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara ha manifestato la propria intesa in merito all'aggiornamento annuale della determinazione delle tariffe in questione;
VISTI	i dati definitivi relativi ai prezzi al consumo tratti dalla pubblicazione ISTAT - gennaio 2025, dai quali è emerso che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registra un aumento su base annua dello 1,3%;
CONSIDERATO	quanto disposto al punto 1.2 – Sezione II - della citata circolare n. 11 in data 19 marzo 2019, così come modificato dalla nota circolare n. 17566 dell'08 giugno 2023, che prevede che l'Autorità Marittima proceda annualmente d'ufficio all'aggiornamento tariffario secondo le variazioni dell'indice ISTAT;
CONSIDERATO	che la variazione percentuale da applicare alle vigenti tariffe di cui all'Ordinanza n. 28/2024 è pari a $\Delta\% = + 0,33\%$, così come risulta dallo sviluppo della formula di cui al punto 1.2 – Sezione II - della citata circolare n. 11 in data 19 marzo 2019;

VISTI

gli articoli 30, 62, 81, 101, 1173 e 1174 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima)

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

O R D I N A

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore **00.01** del giorno **14 marzo 2025** le tariffe per il servizio di rimorchio nelle zone A, B e C, sotto specificate, da applicarsi a tutte le navi, nella rada e nel porto della Spezia, sono aumentate di una misura pari allo 0,33% (zerovirgolatrentatrépercento) e così fissate per ogni rimorchiatore impiegato nella prima ora o frazione di essa nelle zone A e B, e per le prime due ore o frazione di esse nella zona C:

SCAGLIONI DI STAZZA LORDA INTERNAZIONALE G.T.	A €	B €	C €
1-2000	296,58	444,31	592,07
2001-3000	428,34	637,20	847,84
3001-4000	506,07	758,54	1.010,49
4001-6000	753,04	1.129,55	1.506,07
6001-8000	808,15	1.210,59	1.616,87
8001-10000	1.081,60	1.621,84	2.164,30
10001-13000	1.273,43	1.909,61	2.546,33
13001-16000	1.524,25	2.283,35	3.046,32
16001-20000	1.662,08	2.477,98	3.303,79
20001-25000	1.710,58	2.564,50	3.396,94
25001-30000	1.797,14	2.694,61	3.593,73
Oltre 30000 per ogni 5000 GT in più o frazione	63,94	96,46	126,78

ZONE DI RIMORCHIO

ZONA A: servizio di rimorchio da rada interna a porto e viceversa, movimenti nel porto o nella rada interna, escluso quanto previsto nelle zone B e C;

ZONA B: servizio di rimorchio compiuto nelle acque comprese tra il cantiere Muggiano e Punta Calandrello e nelle acque comprese tra il seno di Panigaglia e Punta del Varignano o che si svolga e si prolunga all'esterno della diga foranea;

ZONA C: servizio di rimorchio compiuto da o per darsene dell'Arsenale Marina Militare e per l'immissione delle navi in bacino e viceversa.

Per i rimorchi che si svolgono in zone distinte sarà applicata la tariffa riferita alla zona più alta.

Gli scaglioni di stazza devono intendersi riferiti alla stazza lorda internazionale (G.T.) come risultante dai certificati di stazza della nave, rilasciati ai sensi della Convenzione di Londra sulla stazzatura delle navi del 1969.

Per le navi traghetto, il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o all'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- TRAGHETTI PASSEGGERI = 0,69
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)
- TRAGHETTI MERCI = 0,85
(Ro-Ro Cargo)

L'appartenenza dei traghetti all'una o all'altra tipologia come sopra richiamata risulta dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

Articolo 2

La prestazione di rimorchio ha inizio nel momento in cui il rimorchiatore giunge sotto bordo alla nave che ha richiesto la prestazione stessa, e termina nel momento in cui il comandante della nave ne dà comunicazione al comandante del rimorchiatore.

Qualora la manovra preveda l'impiego di più rimorchiatori, il suo inizio ai fini tariffari coincide, per tutte le unità impegnate, con la prontezza dichiarata dal primo rimorchiatore solo nel caso in cui le altre unità abbiano dichiarato di essere pronte a ricevere le direttive del Comando nave nei successivi 15' (quindici minuti); per i rimorchiatori che eccedessero tale intervallo, l'inizio della manovra corrisponderà con l'orario della prontezza dichiarata dal singolo rimorchiatore.

Per ogni rimorchiatore ordinato e giunto sotto bordo, ma non impiegato, sarà applicata la tariffa base diminuita del **60%**.

Per ogni rimorchiatore supplementare prenotato secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera a), del Regolamento del servizio di rimorchio e non disdetti almeno un'ora prima dall'orario previsto per l'esecuzione della manovra, sarà applicata la tariffa per detto servizio diminuita del **60%**.

Articolo 3

Nelle zone di rimorchio A e B, qualora la prestazione si protragga oltre un'ora, e nella zona C qualora si protragga oltre due ore, per ogni ora o frazione di essa, computata alla mezz'ora si applicherà una nuova tariffa base commisurata al **50%** di quelle elencate al precedente articolo 1 in relazione allo scaglione di stazza ed alla zona di rimorchio appropriata.

Articolo 4

Alle prestazioni ordinate dalla Marina Militare Italiana per le navi militari italiane si applica una tariffa base commisurata al **30%** di quelle elencate nel precedente articolo 1 in relazione alla appropriata zona di rimorchio, sostituendo alla stazza il dislocamento standard dichiarato dal comandante.

Articolo 5

Per l'assistenza sotto bordo alle navi per esigenze di sicurezza, sia se ordinate dall'Autorità marittima, che a richiesta degli interessati, è dovuta per ogni rimorchiatore la tariffa base di **€ 179,69** per ogni ora o frazione di ora computata alla mezz'ora di assistenza, con l'aggiunta delle pertinenti maggiorazioni di cui al successivo articolo 7.

L'assistenza non può comprendere operazioni di trazione o spinta alla quali pertanto deve applicarsi la tariffa di rimorchio.

Articolo 6

Per l'assistenza svolta durante i giri di bussola è dovuta la tariffa base prevista all'articolo 1 per la zona "C", comprensiva della maggiorazione prevista nel caso di macchine ferme ed indipendentemente dal tempo impiegato.

Articolo 7

In aggiunta alla tariffa base sono stabilite le sottonotate maggiorazioni:

- a) operazioni di rimorchio con macchine ferme: **40%**;
- b) operazioni di rimorchio iniziate prima delle 08.00 e dopo le ore 17.00 dei giorni feriali: **50%**;

- c) operazioni di rimorchio effettuate nei giorni festivi considerati tali ai sensi di legge:
 - se iniziate dopo le ore 08.00 e prima delle ore 17.00: **50%**;
 - se iniziate dopo le ore 00.00 e prima delle ore 08.00 oppure dopo le ore 17.00 e prima delle ore 23.59: **100%**;
 - d) operazioni di rimorchio iniziate dopo le ore 08.00 e prima delle ore 17.00 del sabato: **40%**;
 - e) per le prestazioni effettuate dalle ore 23.00 alle ore 06.00, in aggiunta a quanto previsto ai punti “b” e “c”, si applica un’ulteriore maggiorazione del **50%**;
- Per le prestazioni rese a cavallo di due orari sarà applicata la tariffa riferita all’ora di inizio della prestazione stessa.

Articolo 8

Qualora sia necessario effettuare prestazioni a più navi riunite in gruppo, a richiesta dello stesso utente saranno applicate sia la tariffa base che le maggiorazioni previste con le medesime modalità riferite alla nave che nel gruppo ha la stazza più alta.

Le operazioni di apertura e chiusura del gruppo si considerano una operazione continuativa quando siano interrotte soltanto per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di inserimento e sfilamento di altre navi del gruppo, e sempre che il responsabile dell’operazione non abbia messo in libertà il/i rimorchiatore/i.

Articolo 9

Salvo diverso accordo, le fatture devono essere saldate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Per il ritardato pagamento sarà dovuta una indennità di mora commisurata, in ragione dell’anno, al tasso ufficiale di sconto, in vigore alla data di emissione delle fatture, aumentato di 2 (due) punti percentuale.

Articolo 10

Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi, indicati nella misura massima nel presente provvedimento, possono essere soggetti a deroghe, a condizione che le stesse rispondano a criteri compatibili con la normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza, assicurando la parità di trattamento degli utenti.

Articolo 11

Le tariffe per le prestazioni non normate tramite il regolamento del servizio in parola, saranno stabilite d’accordo tra le parti, non trovando applicazione per tali servizi la presente Ordinanza tariffaria.

Articolo 12

Con l’entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata l’Ordinanza n. 28/2024 del 29 febbraio 2024 di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 13

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto della Spezia, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – e consultabile tramite QR Code sottostante, nonché opportuna diffusione per mezzo dei locali organi di informazione.

IL COMANDANTE DEL PORTO
C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

